

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA OPERATORE DI MACCHINE MOVIMENTO TERRA.

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - OGGETTO DELLA PERMUTA E MODALITÀ DELL'OPERAZIONE.....	3
ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE MACCHINE OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 4 - SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO.....	6
ART. 5 - IMMATRICOLAZIONE E REGISTRAZIONE	7
ART. 6 - DECORRENZE CONTRATTI DI NOLEGGIO E TEMPI DI CONSEGNA	8
ART. 7 - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA DELLE MACCHINE	8
ART. 8 - ISTRUZIONE DEL PERSONALE A.M.I.U. GENOVA S.P.A.	9
ART. 9 - COPERTURE ASSICURATIVE	9
ART. 10 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI.....	9
10.1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	10
10.2 INTERVENTI DI RIPARAZIONE.....	10
ART. 11 - FLESSIBILITÀ.....	11
ART. 12 - INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO	11
ART. 13 - QUOTA CANONI MENSILI	11
ART. 14 - VERIFICA DEI PARAMETRI DEL CONTRATTO	11
ART. 15 - DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FORNITURA.....	12
ART. 16 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	12
ART. 17 - PAGAMENTI.....	13
ART. 18 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI	14
ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	14
ART. 20 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.....	14
ART. 21 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	15
ART. 22 - RICHIAMO ALLE LEGGI.....	15
ART. 23 - ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A. E CLAUSOLE DI CUI ALLLA CONVENZIONE SUAC SOTTOSCRITTA CON LA PREFETTURA DI GENOVA IN DATA 18 SETTEMBRE 2012.....	15
ART. 24 - PRIVACY	16
ART. 25 - TRACCIABILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI.....	16
ART. 26 - FORO COMPETENTE	16

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Forma oggetto del presente appalto il noleggio a lungo termine e per un periodo di 60 mesi, delle macchine operatrici nuove di fabbrica come meglio indicate nel Capitolato Speciale e così suddivise nei due seguenti lotti:

► Lotto 1: Numero C.I.G. 5018889638

- ☞ N. 1 (uno) Escavatore cingolato grande;
- ☞ N. 1 (uno) Escavatore cingolato medio grande con braccio a geometria variabile;
- ☞ N. 1 (uno) Escavatore cingolato medio grande con braccio monoblocco.

L'importo complessivo del noleggio relativo al presente lotto posto a base di gara è quantificato in € 1.073.600,00.= (€ unmilionesettantatremilaseicento/00), oltre ad € 12.400,00.= per le spese relative al costo del personale non soggette a ribasso. Gli oneri per la sicurezza contrattuali sono pari a zero.

Nell'ambito del presente lotto è previsto che l'aggiudicatario all'atto della stipula del contratto accetti la cessione in permuta di escavatore cingolato grande. L'importo relativo all'usato da cedere in permuta è fissato all'art. 2 del presente Capitolato Speciale nel quale sono anche descritte le modalità della permuta.

► Lotto 2: Numero C.I.G. 55609912F2

- N. 1 (uno) Trattore cingolato.

L'importo complessivo del noleggio relativo al presente lotto posto a base di gara è quantificato in € 1.120.400,00.= (€ unmilionecentoventimilaquattrocento/00), oltre ad € 19.600,00.= per le spese relative al costo del personale non soggette a ribasso. Gli oneri per la sicurezza contrattuali sono pari a zero.

Qualora per qualsiasi motivo la casa costruttrice nel periodo antecedente la consegna delle macchine non commercializzasse più il modello offerto, sarà possibile fornire un modello equivalente e/o con caratteristiche superiori purché della stessa marca di quello offerto, ferme restando il prezzo di noleggio offerto in gara e le condizioni di noleggio di cui al presente Capitolato Speciale.

Gli importi di cui sopra sono da intendersi al netto dell'IVA.

ART. 2 - OGGETTO DELLA PERMUTA E MODALITÀ DELL'OPERAZIONE

La macchina che A.M.I.U. Genova S.p.A. intende cedere in permuta sul lotto 1 ed il suo valore è:

Categoria	N. az.	N. telaio	Marca e modello	Anno	Valore
ESCAVATORE CINGOLATO GRANDE	01767	286ML0057	FIAT HITACHI EX 285 LC	2002	8.000 €

La macchina in permuta sarà disponibile per un sopralluogo che potrà essere eseguito previa prenotazione, contattando telefonicamente l'Ufficio Gestione Autoparco al n. 010/5584295.

A.M.I.U. Genova S.p.A. si impegna a consegnare la macchina usata nelle condizioni in cui si trova al momento della presa visione da parte dei concorrenti ad eccezione della normale usura derivante dall'utilizzo della stessa, nel periodo intercorrente fra la presa visione ed il momento dell'accettazione delle nuove macchine.

Il concorrente non potrà pretendere alcun risarcimento per guasti verificatisi dopo la presa in

consegna della macchina.

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva la facoltà di cedere la macchina in permuta a seconda delle proprie necessità.

ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE MACCHINE OGGETTO DELL'APPALTO

► Lotto 1:

a) **N. 1 Escavatore cingolato grande** - L'escavatore cingolato grande oggetto del presente capitolato speciale di appalto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:

PESO OPERATIVO	non inferiore a 34.500 Kg
MOTORE	Diesel con potenza (ISO14396) non inferiore a 200 kW e rispondente alle vigenti norme europee in materia di emissioni
BRACCIO	Monoblocco con due cilindri di sollevamento ed un cilindro di azionamento avambraccio. Valvole di sicurezza sui cilindri di sollevamento e su cilindro avambraccio.
IMPIANTO IDRAULICO AUSILIARIO:	ad alta pressione a doppia portata per martello demolitore ed attrezzature idrauliche, media pressione per l'azionamento di gruppi di rotazione attrezzature idrauliche, il tutto completo sino all'avambraccio.
PROFONDITÀ DI SCAVO	La maggiore possibile, e comunque non inferiore a 7.000 mm.
ALTEZZA DI SCAVO	La più alta possibile, e comunque non inferiore a 10.000 mm.
BENNA	Da scavo, di tipo "per impegni gravosi"
CARRO	Cingoli in acciaio
VARIE	Idoneità alla movimentazione di carichi sospesi (dovrà essere fornita opportuna documentazione/certificazione) JOSTICK con cursori proporzionali per l'azionamento degli impianti ausiliari ATTACCO rapido idraulico per benna ed attrezzature. Luci di lavoro Telecamera posteriore con display a colori in cabina
CABINA	Struttura ROPS, protezioni FOGS, climatizzatore automatico, sedile a sospensione pneumatica riscaldato e regolabile in altezza ed inclinazione per il comfort operatore. La macchina dovrà essere

conforme alle normative vigenti sulla rumorosità e sulla visibilità

- b) N. 1 Escavatore cingolato medio grande con braccio a geometria variabile** - L'escavatore cingolato medio grande oggetto del presente capitolato speciale di appalto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:

PESO OPERATIVO	Non inferiore 25.000 kg.
MOTORE	Diesel con potenza (ISO14396) non inferiore a 132 kW e rispondente alle vigenti norme europee in materia di emissioni
BRACCIO	A geometria variabile con due cilindri di sollevamento ed un cilindro di azionamento avambraccio. Valvole di sicurezza sui cilindri di sollevamento e su cilindro avambraccio.
IMPIANTO IDRAULICO AUSILIARIO:	ad alta pressione a doppia portata per martello demolitore ed attrezzature idrauliche, media pressione per l'azionamento di gruppi di rotazione attrezzature idrauliche, il tutto completo sino all'avambraccio.
PROFONDITÀ DI SCAVO	La maggiore possibile, e comunque non inferiore a 6.200 mm.
ALTEZZA DI SCAVO	La più alta possibile, e comunque non inferiore a 11.000 mm.
BENNA	Da scavo, di tipo "per impegni gravosi"
CARRO	Cingoli in acciaio
VARIE	Idoneità alla movimentazione di carichi sospesi (dovrà essere fornita opportuna documentazione/certificazione) JOSTICK con cursori proporzionali per l'azionamento degli impianti ausiliari ATTACCO rapido idraulico per benna ed attrezzature. Luci di lavoro Telecamera posteriore con display a colori in cabina
CABINA	Struttura ROPS, protezioni FOGS, climatizzatore automatico, sedile a sospensione pneumatica riscaldato e regolabile in altezza ed inclinazione per il comfort operatore. La macchina dovrà essere conforme alle normative vigenti sulla rumorosità e sulla visibilità.

- c) N. 1 Escavatore cingolato medio grande con braccio monoblocco** - L'escavatore cingolato medio grande oggetto del presente capitolato speciale di appalto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:

MOTORE	Diesel con potenza (ISO14396) non inferiore a 154 kW e rispondente alle vigenti norme europee in materia di emissioni
PESO OPERATIVO	Non inferiore 28.000 kg.
BRACCIO	Monoblocco con due cilindri di sollevamento ed un cilindro di azionamento avambraccio. Valvole di sicurezza sui cilindri di sollevamento e su cilindro avambraccio.
IMPIANTO IDRAULICO AUSILIARIO:	ad alta pressione a doppia portata per martello demolitore ed attrezzature idrauliche, media pressione per l'azionamento di gruppi di rotazione attrezzature idrauliche, il tutto completo sino all'avambraccio.
PROFONDITÀ DI SCAVO	La maggiore possibile, e comunque non inferiore a 7.000 mm.
ALTEZZA DI SCAVO	La più alta possibile, e comunque non inferiore a 10.000 mm.
BENNA	Da scavo, di tipo "per impegni gravosi"
CARRO	Cingoli in acciaio
DOTAZIONI AGGIUNTIVE	Secondo avambraccio di lunghezza minima 4.000 mm, senza linee per utilizzo attrezzature (ad eccezione linea per utilizzo attacco rapido). Benna grigliata larghezza 1400 mm
VARIE	Idoneità alla movimentazione di carichi sospesi (dovrà essere fornita opportuna documentazione/certificazione) JOSTICK con cursori proporzionali per l'azionamento degli impianti ausiliari ATTACCO rapido idraulico per benna ed attrezzature. Impianti per attrezzature (martello, cesoie ecc.) Luci di lavoro Telecamera posteriore con display a colori in cabina
CABINA	Struttura ROPS, protezioni FOGS, climatizzatore automatico, sedile a sospensione pneumatica riscaldato e regolabile in altezza ed inclinazione per il comfort operatore. La macchina dovrà essere conforme alle normative vigenti sulla rumorosità e sulla visibilità.

► **Lotto 2:**

N. 1 Trattore cingolato - il trattore cingolato oggetto del presente capitolato speciale di

appalto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche:

PESO OPERATIVO	non inferiore a 45.000 kg
MOTORE	Diesel con potenza (ISO 9249) non inferiore a 300 Kw e rispondente alle vigenti norme europee in materia di emissioni
LAMA	per rifiuti, di tipo SU con protezione superiore
VARIE	Allestimento specifico per operare su rifiuti certificato dalla casa costruttrice (radiatore a maglie larghe, ventola reversibile e protezioni varie, ecc.) Luci lavoro Contrappeso posteriore per bilanciare la macchina in assetto operativo senza ripper.
CARRO	Con pattini per impieghi gravosi da rifiuto
CABINA	Insonorizzata con struttura di protezione ROPS e FOPS provvista di impianto di condizionamento. La macchina dovrà essere conforme alle normative vigenti sulla rumorosità e sulla visibilità

ART. 4 - SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute richieste, ancorché incomplete in qualche particolare, non esimono per nessun motivo il fornitore a perseguire comunque tutti gli ulteriori dettagli necessari a rendere la fornitura, nel suo complesso ed in ogni particolare, SICURA IN TUTTI I SUOI ASPETTI, dovendosi ritenere la presente specifica tecnica soltanto indicativa per le principali strutture, opere e finiture.

Quanto sopra dovrà essere perseguito dal fornitore oltre alla semplice conformità norme contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nella Legge 186 del 1/3/68, del DPCM 1/3/91, e nella "DIRETTIVA MACCHINE" recepita con il D. Lgs. n. 17 del 27/01/2010, conformità che in ogni caso dovrà esser perseguita, sia dal punto di vista formale che sostanziale, anche nei confronti di ogni altra norma vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Pertanto dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili a contenere i possibili rischi d'inquinamento e ad accrescere la sicurezza operativa.

Le succitate disposizioni in materia di sicurezza sono da considerare minime ed imprescindibili.

Il fornitore dovrà redigere, congiuntamente ad A.M.I.U. Genova S.p.A., per quanto di sua competenza, il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" di cui all'art. 26 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.

ART. 5 - REGISTRAZIONE

Le macchine dovranno poter essere registrate presso l'ufficio competente della Motorizzazione Civile a cura del fornitore. La proprietà delle macchine a noleggio dovrà essere in capo alla Società

di noleggio stessa.

ART. 6 - DECORRENZE CONTRATTI DI NOLEGGIO E TEMPI DI CONSEGNA

Nella tabella sotto riportata sono indicati i parametri dei noleggi:

► **Lotto 1:**

Rif.	Tipologia	quantità	Durata noleggio (mesi)	ore/mese	Termine di consegna mezzo sostitutivo	Termine di consegna mezzo nuovo	Sede consegna
a)	Escavatore cingolato grande	1	60	75	60 gg	120 gg	Discarica Scarpino
b)	Escavatore cingolato medio grande	1	60	75	60 gg	120 gg	Discarica Scarpino
c)	Escavatore cingolato medio grande con benna drenante	1	60	75	60 gg	120 gg	Discarica Scarpino

► **Lotto 2:**

Rif.	Tipologia	quantità	Durata noleggio (mesi)	ore/mese	Termine di consegna mezzo sostitutivo	Termine di consegna mezzo nuovo	Sede consegna
a)	Trattore cingolato	1	60	130	60 gg	270 gg	Discarica Scarpino

ART. 7 - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA DELLE MACCHINE

Il fornitore dovrà consegnare le macchine entro i termini (giorni di calendario) indicati nella tabella di cui all'art. 6, a partire dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto che sarà redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) ai sensi dell'art. 304 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i. Per consegna si intende la presa in carico da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A. delle macchine, funzionante in tutte le loro parti.

Il fornitore dovrà inviare comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail) con 3 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla messa a disposizione delle macchine, che verranno consegnate c/o le sedi A.M.I.U. Genova S.p.A., come indicato nella citata tabella di cui all'art. 6.

La consegna ed il ritiro (anche se anticipato) delle macchine dovrà essere a totale cura e spese del fornitore.

Il canone di noleggio decorrerà dal giorno della data di consegna di ciascuna macchina, tale data sarà apposta sul relativo verbale di consegna formerà parte integrante del contratto tra le parti sebbene lo stesso sia già stipulato e nel quale detto documento sarà comunque richiamato.

Qualora il fornitore non fosse in grado di consegnare le macchine nei termini di cui sopra, per non incorrere nelle penali previste per ritardata consegna, dovrà mettere a disposizione di A.M.I.U. Genova S.p.A. macchine sostitutive in "preconsegna" con caratteristiche e dimensioni equivalenti a quelle offerte, fatta eccezione per il trattore cingolato (Lotto 2), dove potrà essere fornita in "preconsegna" una macchina di dimensioni equivalenti al modello immediatamente inferiore della stessa marca della macchina oggetto del contratto.

Resta inteso che il periodo di copertura con macchine sostitutive non dovrà essere superiore a 210 giorni per il trattore cingolato e 60 giorni per le altre macchine. Nel caso tale termine massimo venga superato, il locatore oltre a continuare a mettere a disposizione le macchine sostitutive, dovrà pagare una penale pari al 2% (due per cento) dell'importo del valore mensile del canone per ogni giorno di calendario di ritardo nella consegna della macchina nuova.

Qualora non fosse neanche possibile fornire macchine sostitutive sarà applicata una penale di pari al 4,00% (quattro per cento) dell'importo del valore mensile del canone per ogni giorno di calendario di ritardo nella consegna e per ogni macchina consegnata in ritardo.

ART. 8 - ISTRUZIONE DEL PERSONALE A.M.I.U. GENOVA S.P.A.

Il giorno della consegna di ogni singola macchina ed eventualmente nei giorni immediatamente seguenti, il fornitore dovrà provvedere a mettere a disposizione di A.M.I.U. Genova S.p.A. personale tecnico qualificato al fine di istruire il personale A.M.I.U. Genova S.p.A. sull'utilizzo della stessa e sulle operazioni di manutenzione giornaliera e sulle procedure di sicurezza.

Indicativamente per ogni macchina il fornitore dovrà prevedere un impegno massimo di 12 ore articolate su quattro giornate lavorative.

ART. 9 - COPERTURE ASSICURATIVE

Le macchine dovranno essere coperte, con onere a totale carico del fornitore da assicurazione con franchigia per :

- Danni accidentali (Kasco)
- Furto ed incendio
- Responsabilità civile per le macchine omologate per la circolazione stradale.

È prevista una franchigia per i danni da errata manovra, furto, incendio, tentato furto, rapina, atti vandalici, scioperi e sommosse,

La copertura assicurativa opera con uno scoperto del 15% del danno risarcibile con un minimo di € 5.000,00.=, le franchigie verranno conteggiate per singolo evento. In caso di furto il danno è pari al valore ai fini assicurativi. Sono esclusi i danni da: inosservanza delle prescrizioni di utilizzo riportate sul manuale di uso e manutenzione, sovraccarico, mancata o non corretta manutenzione giornaliera del macchinario e i danni dovuti al non aver fermato il macchinario immediatamente al verificarsi di anomalie di funzionamento. Non sono coperti i danni causati al macchinario della locatrice da mezzi di terzi o di A.M.I.U. Genova S.p.A.

ART. 10 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione ad eccezione di quanto specificato più avanti sono da considerarsi totalmente a carico del fornitore e incluse nel canone. Sono inclusi i materiali di ricambio per riparazioni e manutenzione, i materiali di consumo lubrificanti e lo smaltimento degli stessi. Sono inoltre comprese la manodopera, le ore di viaggio, le spese di trasferta e ogni altra spesa.

Sono a cura di A.M.I.U. Genova S.p.A.:

- a) le operazioni di manutenzione giornaliera (quali ad esempio il rabbocco degli oli, dell'acqua dell'impianto di raffreddamento, la pulizia e l'ingrassaggio del macchinario, la pulizia dei

- filtri...) ed i relativi materiali. I concorrenti dovranno fornire, in fase di offerta il dettaglio delle operazioni giornaliere di manutenzione che saranno svolte dal personale A.M.I.U. Genova S.p.A.
- b) sostituzioni parti usura benna, e parti di usura della lama del trattore cingolato (denti, salvalama, protezioni usura fondo benna e parti di usura lama). Fermo restando che nei 60 (sessanta) mesi di contratto il fornitore dovrà effettuare a proprie spese e a richiesta di A.M.I.U. Genova S.p.A. un ricondizionamento generale delle benne o delle lame. Eventuali interventi di ripristino per usura eccessiva saranno a carico di A.M.I.U. Genova S.p.A.
 - c) la riparazione di guasti od usure dovute a negligenza, ad uso non appropriato o non conforme alle indicazioni della casa costruttrice o a sovraccarico del macchinario, ed ai danni dovuti al non aver fermato il macchinario immediatamente al verificarsi di anomalie di funzionamento. Tali interventi saranno eseguiti a cura del locatore e a spese del locatario, al quale sarà dato avviso in merito.
 - d) la consegna della macchina pulita e lavata nel caso di intervento di manutenzione programmata e quanto possibile pulita e lavata nel caso di riparazione su guasto, compatibilmente con l'operatività della macchina
 - e) le lavorazioni o riparazioni necessarie ad eliminare usure eccedenti la norma o usure derivanti dalla movimentazione di materiali corrosivi. Eventuali guasti ed usure eccedenti la norma verranno riparati a cura del locatore e a spese del locatario, al quale sarà dato avviso in merito.
 - f) le spese per la sostituzione dei carri usurati oltre la norma. Fermo restando che il locatore dovrà provvedere alla sostituzione degli stessi quando avranno raggiunto una vita residua del 10%. Per normale usura si intende un consumo massimo del 3,5% mese per il carro del trattore cingolato e del 3,00% per il carro degli escavatori.

10.1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Il locatore dovrà fornire ad A.M.I.U. Genova S.p.A. il piano degli interventi di manutenzione ordinaria con gli intervalli stabiliti ed il tempo di fermo macchina previsto.

Sarà cura di A.M.I.U. Genova S.p.A. richiedere l'intervento con un anticipo non inferiore a 36 ore di contatore rispetto alla scadenza. La data dell'intervento dovrà essere concordata al momento della richiesta.

La macchina potrà essere comunque utilizzata fino alla data dell'intervento, anche oltre l'intervallo di scadenza. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento per anomalie conseguenti il superamento delle ore di intervallo previste per l'intervento concordato.

10.2 INTERVENTI DI RIPARAZIONE

Gli interventi di riparazione delle macchine dovranno essere effettuati su richiesta di A.M.I.U. Genova S.p.A.

Il fornitore dovrà intervenire con personale ed attrezzature adeguate entro 48 ore (naturali successive e continue) dalla chiamata e completare l'intervento entro le 36 ore (naturali successive e continue) seguenti. Nel caso in cui il fermo macchina sia superiore a 72 ore (naturali successive e continue), si prevede una penale pari al 4,00% (quattro per cento) del canone mensile, per ogni giorno naturale successivo e continuo dalla scadenza del terzo giorno dopo la

chiamata, al giorno della riconsegna della macchina riparata. Per non incorrere nel pagamento della penale, il fornitore dovrà mettere a disposizione di A.M.I.U. Genova S.p.A., c/o sede di lavoro della macchina guasta, una macchina con caratteristiche e dimensioni analoghe, fatta eccezione per il trattore cingolato, che nel caso di guasti importanti, confermati da A.M.I.U. Genova S.p.A. dovrà essere ripristinato in un tempo stabilito di concerto con la stessa A.M.I.U. Genova S.p.A. Nel caso in cui detto tempo stabilito, venga superato sarà applicata una penale del al 4,00% (quattro per cento) del canone mensile, per ogni giorno naturale successivo e continuo fino al ripristino della macchina.

ART. 11 - FLESSIBILITÀ

Ad eccezione del trattore cingolato, è facoltà di A.M.I.U. Genova S.p.A. sostituire durante il periodo di locazione il modello inizialmente scelto con altro modello della flotta noleggio del fornitore, anche di tipologia completamente differente, con conseguente adeguamento della tariffa. Tale operazione non potrà in alcun caso comportare il superamento dell'importo complessivo contrattualmente previsto. In questo caso la locazione prosegue e non trovano applicazione i conguagli per restituzione anticipata esposti al successivo Art. 12.

ART. 12 - INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Nel caso in cui A.M.I.U. Genova S.p.A. intendesse interrompere la locazione prima del periodo minimo di 60 mesi, riconoscerà un conguaglio corrispondente a:

- 4 canoni mensili in caso di interruzione dal 1° al 30° mese
- 2 canoni mensili in caso di interruzione dal 31° al 48° mese
- Nessun canone a partire dal 49° al 60° mese

Il pagamento del conguaglio avverrà con le stesse modalità di cui all'art. 17 - Pagamenti

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva tale possibilità per tutte le macchine oggetto del presente capitolato, ad eccezione del trattore cingolato per il quale si potrà interrompere la locazione non prima di trenta mesi riconoscendo un conguaglio di 6 canoni mensili dal 31° mese fino al 48° mese e senza alcun riconoscimento a partire dal 49° mese e fino al 60° mese.

ART. 13 - QUOTA CANONI MENSILI

I canoni mensili, indicati nell'offerta dovranno essere fissi ed invariabili, comprensivi di tutti gli oneri, anche manutentivi ed assicurativi, rapportati alle ore indicate per ciascun tipo di macchina alla tabella di cui al precedente art. 6

I canoni dovranno rimanere fissi per tutto il periodo del noleggio.

ART. 14 - VERIFICA DEI PARAMETRI DEL CONTRATTO

Alla scadenza di ogni anno, saranno verificate le ore di impiego, rispetto alle ore preventivate come descritte alla tabella di cui all'art. 6, allo scopo di definire un eventuale addebito di ore in eccedenza o accredito di ore mancanti, con un minimo comunque acquisito pari al 90% del canone offerto per ogni singola macchina.

Eventuali ore in supero saranno calcolate in frazione del canone mensile considerando una

franchigia del 10%, il valore orario sarà calcolato sulla base del canone mensile offerto in riferimento alle ore/mese di cui alla tabella dell'art. 6.

ART. 15 - DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FORNITURA

L'aggiudicatario all'atto della consegna, dovrà contestualmente fornire anche la documentazione tecnica in lingua italiana di seguito specificata. In caso di fornitura frazionata, l'invio della documentazione tecnica dovrà essere contestuale alla consegna della prima unità. Nel caso in cui la consegna della documentazione tecnica sia successiva alla consegna del primo veicolo, sarà considerata ai fini dell'eventuale calcolo delle penali per ritardata consegna, la data di fornitura della documentazione tecnica.

L'aggiudicatario dovrà altresì produrre tutti gli aggiornamenti che nel corso del tempo dovessero essere necessarie a causa di variazioni oggettive o riscontrate imprecisioni e deficienze.

Nel caso in cui gli originali della documentazione contengano disegni, foto o riferimenti a colori, anche le copie dovranno essere riprodotte a colori.

La documentazione di fornitura dovrà essere la seguente:

☞ **Figurino quotato dell'unità oggetto della fornitura, completa dell'allestimento e dell'indicazione dei carichi sugli assi sia a vuoto che a pieno carico:**

- n° 1 copia cartacea;
- n° 1 copia su supporto informatico (files dgn – Microstation - Adobe acrobat)

☞ **Manuale d'uso e manutenzione per gli operatori/utilizzatori relativo all'unità oggetto della fornita:**

- n° 1 copia cartacea a corredo di ciascuna unità oggetto della fornitura;
- n° 1 ulteriore copia cartacea;
- n° 1 copia su supporto informatico con file pdf (Adobe acrobat, ed in un unico file).

Il manuale dovrà contenere i riferimenti relativi ad ogni allestimento previsto nella fornitura (attrezzature varie, pompe, accessori, impianti, ecc.).

Il manuale dovrà contenere anche le indicazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria con precisi riferimenti agli intervalli chilometrici o alle ore di funzionamento previsti per la corretta gestione della fornitura.

Allo scopo di gestire in modo corretto il passaggio delle informazioni nel caso di segnalazione di guasti, dovranno inoltre essere forniti:

☞ **Schemi funzionali di tutti gli impianti oleodinamici, elettrici, elettronici della macchina:**

- n° 1 copia cartacea;
- n° 1 copia su supporto CD-ROM in formato AUTOCAD o MICROSTATION o Adobe acrobat, compatibile con sistema operativo Microsoft Windows Xp.

ART. 16 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le penalità per ritardata consegna delle macchine sono stabilite al precedente art. 7.

Le penalità relative alla manutenzione sono stabilite al precedente art. 10.

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.

1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri della fornitura e della manutenzione post-vendita.

Le penalità eseguite in danno della ditta aggiudicataria saranno compensate direttamente con eventuali somme dovute alla stessa per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

La Ditta aggiudicataria, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di risoluzione del contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.

Il contratto si intenderà risolto in pieno diritto di A.M.I.U. Genova S.p.A. ed in totale in danno del soggetto appaltatore nei seguenti casi:

- 1) Gravi e reiterate (per più di due volte anche non consecutive) violazioni degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto e non sanate nei tempi e nei modi indicati nella formale diffida di A.M.I.U. Genova S.p.A.;
- 2) qualora l'eventuale ritardo nelle consegne dei mezzi, non dovuto a cause di forza maggiore, superi di 15 giorni di calendario il termine fissato dal Capitolato Speciale per ciascun tipologia di mezzo.
- 3) In caso di cessione del contratto e/o violazione delle norme sul subappalto;
- 4) In caso di violazioni delle norme di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i
- 5) in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla qualità di datore di lavoro dell'appaltatore;
- 6) In tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi un eventuale subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8 del d.P.R. 207/10 e s.m.i.

ART. 17 - PAGAMENTI

Le fatture, emesse mensilmente dall'aggiudicatario dovranno pervenire in originale, alla Direzione Amministrativa di A.M.I.U. Genova S.p.A.

Dette fatture saranno pagate di norma a 60 giorni data fattura fine mese.

I pagamenti di cui sopra saranno effettuati su indicazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), previa verifica da parte dello stesso DEC della regolare esecuzione delle obbligazioni assunte con il contratto e della sussistenza della regolarità contributiva (DURC).

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i. sull'importo netto progressivo delle prestazioni (quindi ogni fattura in pagamento) sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola

cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, A.M.I.U. Genova S.p.A. per singoli pagamenti superiori a 10 mila euro è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg. nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. A.M.I.U. Genova S.p.A. si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

ART. 18 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente ad A.M.I.U. Genova S.p.A. e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle forniture.

A fronte di quanto sopra la ditta aggiudicataria manleva espressamente l'Azienda da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri collaboratori e/o dipendenti ex art. 1381 C.C., assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche od assistenze legali.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' espressamente vietata la cessione del presente contratto pena la risoluzione del contratto stesso e incameramento della cauzione definitiva prestata a garanzia della sua regolare esecuzione.

ART. 20 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

Dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto d'appalto, le Imprese Aggiudicatrici di ciascun singolo lotto dovranno costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali così come previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Detta garanzia (cauzione), preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata della fornitura e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

A.M.I.U. Genova S.p.A. ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa

sostenuta per l'esecuzione della fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

A.M.I.U. Genova S.p.A. può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte ; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore

ART. 21 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., lo stesso sarà stipulato decorsi 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Contestualmente e congiuntamente alla stipula di cui sopra le Parti dovranno sottoscrivere anche il presente Capitolato Speciale, costituendo, lo stesso, parte integrante ed essenziale del Contratto che regola precipuamente i rapporti tra A.M.I.U. Genova S.P.A. e l'Appaltatore.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del Contratto e del presente Capitolato Speciale nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante ad A.M.I.U. Genova S.p.A. per il conseguente ricorso ad altro fornitore a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di rivalsa di A.M.I.U. Genova S.p.A. per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento della fornitura.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di bollo (ove dovute) relative alla stipula del contratto, pertanto all'atto della stipula stessa la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria dovrà produrre ad A.M.I.U. Genova S.p.A. il numero di marche da € 14,62.= necessarie. (sul contratto, sul capitolato speciale e sulla specifica tecnica ad esso allegati oltre che su ogni altro allegato, dovrà essere apposta una marca da bollo ogni "foglio" intendendo per tale n. 4 facciate).

Saranno inoltre a carico dell'aggiudicatario le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., così come espressamente disposto dall'art. 34 comma 5 del Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con Legge 17 dicembre 2012 n. 221.

ART. 22 - RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di forniture (D. Lgs. 163/06 e s.m.i e d.P.R. 207/2010 e s.m.i.).

ART. 23 - ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A. E CLAUSOLE DI CUI ALLA CONVENZIONE SUAC SOTTOSCRITTA CON LA PREFETTURA DI GENOVA IN DATA 18 SETTEMBRE 2012

Con la partecipazione alla gara i concorrenti dichiarano di ben conoscere ed accettare il “codice etico” di A.M.I.U. Genova S.p.A. nella versione pubblicata sul sito internet www.amiu.genova.it alla data della pubblicazione del bando di gara. Inoltre dichiarano di conoscere ed accettare le clausole di cui alla convenzione SUAC sottoscritta con la Prefettura di Genova in data 18 settembre 2012.

ART. 24 - PRIVACY

La ditta Aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con A.M.I.U. Genova S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali).

A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003.

A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 25 - TRACCIABILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria dovrà comunicare ad A.M.I.U. Genova S.p.A. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

In ogni caso, per espressa e comune volontà delle Parti, anche in pendenza di controversia, l'impresa appaltatrice si obbliga a proseguire ugualmente nell'esecuzione della fornitura, salvo diversa disposizione di A.M.I.U. Genova S.p.A.